

REGOLAMENTO (CEE) N. 2879/71 DELLA COMMISSIONE

del 30 dicembre

che fissa le restituzioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari esportati
come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1410/71⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4,considerando che le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 2694/71 della Commissione, del 17 dicembre 1971⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle regole, dei criteri e delle modalità, richiamati nel regolamento (CEE) n. 2694/71 ai dati di cui la Commissione è ora a conoscenza, induce a modificare le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'allegato del

presente regolamento, come indicato nel citato allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68, fissate per i prodotti come tali, nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2694/71, sono modificate, per i prodotti compresi nell'allegato del presente regolamento, come indicato in tale allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1971.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

S. L. MANSOLT

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 148 del 3. 7. 1971, pag. 3.⁽³⁾ GU n. L 278 del 18. 12. 1971, pag. 10.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 30 dicembre 1971 che fissa le restituzioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari esportati come tali

La sottovoce 04.01 ex A dell'allegato del regolamento (CEE) n. 2694/71 e gli importi corrispondenti devono leggersi come segue :

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati : ex A. diversi dal siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6 % : I. Iogurt, kephir, latte cagliato, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati : a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri b) altri II. altri : a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri e aventi tenore, in peso, di materie grasse : 1. inferiore o uguale a 4 % : (aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 2,6 % e inferiore o uguale a 3 % (bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 30 % per le esportazioni verso : — la zona A — le altre destinazioni 2. superiore a 4 % per le esportazioni verso : — la zona A — le altre destinazioni b) non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse: 1. inferiore o uguale a 4 % 2. superiore a 4 %	0110 00 0120 00 0130 20 0130 30 0140 00 0150 00 0160 00	1,44 — 1,44 2,52 1,44 2,52 — —